

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO- SEZ.  
LAVORO**

**Avviso ai sensi dell'ordinanza del 17.02.2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Palermo- sez. Lavoro, Dott.sa Marino, nel procedimento RG n. 4023/2021**

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Palermo- sez. Lavoro, Dott.ssa Marino, nel procedimento RG n. 4023/2021 data prossima udienza **24.05.2023, h. 10,30.**

b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra Cortese Rosetta (C.F. CRTTRT70S43H269J)

c) **indicazione amministrazioni intimare:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore

**d) Sunto dei motivi di ricorso:**

Il ricorso ha in oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente, assunta ante Buona Scuola, al trasferimento nella procedura di mobilità per l'A.S. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0003 e, successivamente, Istituti comprensivi e Direzioni didattiche della provincia di Agrigento come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità, pur avendo un punteggio più elevato rispetto ad altri docenti che hanno invece ottenuto le medesime sedi richieste nelle domanda di mobilità.

Si è infatti contestata la violazione del principio del merito del punteggio nonché, illegittimità della suddivisione in fasi della mobilità ex art. 6 del CCNI del 08.04.2016. Ciò ha comportato che la ricorrente si è vista negare il movimento negli Ambiti della Sicilia sopra elencati, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria notevolmente inferiori, si sono visti assegnare la sede definitiva ad Agrigento o negli altri Ambiti della Sicilia indicati in subordine dalla sig.ra Cortese. In subordine si è eccepita la violazione dell'art. 6 ed dell'allegato 1 del CCI del 08.04.2016, da parte del MIUR stante che in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, abbia illogicamente ed illegittimamente, offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia (**posti non assegnati in "fase c"**) a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente e partecipanti a fase successiva (nella specie fase C) , violando conseguentemente le norme sopra citate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

**e) Indicazione dei contro interessati:**

- tutti i docenti della scuola primaria partecipanti alle fasi b3 e C per la provincia di Agrigento inseriti nei bollettini per i trasferimenti per l'A.S. 2016/17 del personale docente di ruolo

pubblicati dal MIUR – USR Sicilia che abbiano ottenuto il trasferimento all’esito della  
procedura di mobilità e delle procedure di conciliazione

Palermo 27.02.2023

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone